



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 156 del 05.08.2016

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2017 – 2019.

L'anno **duemilasedici** il giorno **cinque** del mese di **Agosto** alle ore **08.30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la GIUNTA COMUNALE.

All'appello risultano :

1 - SIMONI Luca	P	Sindaco
2 - BANFI Angelo	P	Assessore – Vice Sindaco
3 - GAMBA Giancarlo	P	Assessore Esterno
4 - LAMBARDI Antonio	A	Assessore Esterno

Totale presenti: 03

Totale assenti : 01

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Francesca Barberi Frandanisa, la quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Luca SIMONI, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

-che l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), stabilisce che, ai fini della funzionalità ed ottimizzazione delle risorse, *“gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;

-che l'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, nonché gli artt. 89 e 91 del D. Lgs n. 267/2000, impongono alla Giunta Comunale di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, dispongono la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

- che l'art. 35 del D.Lgs. n. 150/09 prevede che il suddetto documento sia elaborato su proposta dei competenti responsabili dei servizi che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

- che l'organo di revisione contabile degli enti locali accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate (art. 19, comma 8, legge 448/2001);

- che ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Dlgs. 165/2001, l'Ente che venga meno all'obbligo di programmazione non può procedere all'assunzione di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

CONSIDERATO quanto disposto dalla L.296 del 27.12.2006 (Legge finanziaria 2007) e nello specifico dal comma 557 che stabilisce che gli enti sottoposti al patto di stabilità assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche;

DATO ATTO che la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con delibera n. 2/2010 ha stabilito che per calcolare la riduzione della spesa di personale si debba fare riferimento alla spesa dell'anno precedente, in modo tale da garantire una diminuzione, in termini costanti e progressivi, di anno in anno, coerentemente con il vigente quadro normativo che impone la programmazione dei fabbisogni e l'ottimizzazione delle risorse disponibili;

VISTO, inoltre, l'art. 76 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6.08.2008, n.133, che pone in capo agli Enti, sottoposti al Patto di stabilità interno, l'obbligo di assicurare la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, demandando al decreto del presidente del consiglio dei ministri, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la definizione di parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio. Fino all'emanazione del decreto è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

ATTESO che il quadro normativo in materia di spesa di personale degli enti locali:

- Pone una serie di **vincoli** e **limiti assunzionali** inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il proseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- I vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di stabilità interno (radicalmente rivisto con la legge di stabilità 2016 L. 28 dicembre 2016, n. 208 (G.U. 30 dicembre 2015, n. 302 S.O. n. 70));
- Tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

VISTO l'art. 3 comma 5-bis del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 24 giugno 2014, n. 144 5-bis del seguente tenore: “ Dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:

*“557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della **programmazione dei fabbisogni di personale**, il **contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione**”.*

5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i principi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello stesso.

5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015”.

VISTO in particolare il comma 557- dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale afferma che gli enti locali debbono assicurare la riduzione delle spese di personale, con azioni da modulare in termini di principio, applicabili ad alcuni prioritari ambiti d'intervento:

- Riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- Razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
- Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

DATO ATTO che con d.l. n. 90 medesimo è stato abrogato l'art. 76, comma 7, del DL 112/2008 con conseguente disapplicazione della verifica che il rapporto tra spese di personale e spese correnti (conteggiando anche il valore delle società partecipate, delle istituzioni e delle aziende speciali) sia al di sotto del 50%, quale condizione per procedere a nuova assunzioni di personale.

DATO ATTO che, per quel che concerne il turn over, con una disposizione totalmente innovativa, il legislatore, nel DL 90/2014, riscrive le percentuali del turn-over degli enti locali. *“A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile”.*

Al riguardo, la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG, ha chiarito che a) l'art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014 introduce un correttivo a regime della regola generale sulla formazione del budget, prevedendo che il calcolo delle facoltà assunzionali a disposizione degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno debba essere effettuato ricomprendendo anche i residui ancora disponibili delle quote percentuali inutilizzate provenienti dagli esercizi precedenti, nel limite temporale dell'ultimo triennio”; b) “ poiché, in base alle norme ed al principio di diritto affermato da questa Sezione nella deliberazione n. 26/2015, con riguardo specificatamente al budget di spesa per il 2015 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014), la capacità assunzionale dell'ente locale risulta assoggettata ai vincoli posti **dall'art. 1, comma 424, della legge 190/2014**, finalizzati a garantire il **riassorbimento del personale provinciale**, gli spazi assunzionali residui connessi alle cessazioni intervenute nell'ultimo triennio, utilizzabili in base alla nuova formulazione dell'art. 3, comma 5, sopracitato, confluiscono pro quota della complessiva capacità assunzionale dell'ente”; c) “(d) i conseguenza i suddetti spazi

assunzionali residui, conformemente alla ratio dell'art. 1, comma 424, della legge n. 190/2014 (...) possono essere destinati esclusivamente all'assunzione dei **vincitori di concorso** risultanti da **graduatorie già vigenti o approvate al 1° gennaio 2015**, ovvero per consentire la ricollocazione nei propri ruoli del **personale soprannumerario**".

ATTESO che il programma triennale del fabbisogno di personale, deve assumere come riferimento essenziale la dotazione organica come ridefinita da ultimo con delibera di Giunta Comunale n. 48 del 02/04/2015 come successivamente modificata con Delibera di G.C. n. 153 del 30.07.2015;

DATO ATTO:

-che questo Comune, avente una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

VISTI:

- l'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- il D.L. n. 112/2008 come convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 6 Agosto 2008;
- l'art. 33 del D. lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della legge n. 183 del 12.11.2011 (legge di stabilità 2012);
- l'art. 1, comma 228 della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016);

CONSIDERATO che:

- in base alla normativa precedentemente richiamata, questo ente, al fine di poter procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, deve rispettare i seguenti vincoli:

1. aver effettuato la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche e la programmazione triennale del fabbisogno del personale (art. 6 D. Lgs. n. 165/2001);
2. aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33 del d. Lgs. n. 165/2001 come sostituito dal comma 1, art. 16, della L. n. 183/2011);
3. avere approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (Art. 48, comma 1, Dlgs n. 198/2006)
4. assicurare la riduzione delle spese di personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

PRESO ATTO CHE

-in relazione ai sopraggiunti vincoli alle assunzioni di personale a tempo indeterminato con il presente atto si procede alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;

- si è provveduto con Delibera di G.C. n. 139 del 02.08.2013 alla approvazione della Direttiva per l'istituzione del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la Valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ex Art. 21 L. 183/2010.

CONSIDERATO :

- che la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019 rispetta il principio di riduzione e contenimento della spesa di personale stabilito dall'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 alla luce dello schema di bilancio di previsione per l'anno 2015 e del bilancio pluriennale in corso di stesura;

- che per l'anno 2016, ai fini del rispetto della percentuale di sostituzione delle cessazioni di cui all'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008 il limite delle cessazioni dell'anno 2015 risulta essere rispettato;

VISTO il proprio precedente atto deliberativo n. 79 del 19.08.2016 "Programma triennale del fabbisogno del personale 2016/2018" con il quale si dava atto che la dotazione organica dell'Ente risultava così determinata:

Dotazione organica RIDETERMINATA							
C A T E G O R I A							
<i>descrizione</i>	A	B1	B3	C	D1	D3	<i>totale</i>
<i>Posti di ruolo a tempo pieno previsti in dotazione organica</i>	4	10	8	13	4	1	34
<i>coperti</i>	4	7	6	11	4	1	33
<i>vacanti</i>			1				1
Totale dotazione organica RIDETERMINATA							34

DATO ATTO che nell' anno 2015 si è verificata la cessazione di n° 1 rapporto di lavoro per collocamento a riposo di n° 1 unità collocata in categoria B3;

RITENUTO di dover procedere, in applicazione delle previsioni contenute nel comma 228 dell'art. 1 L. n. 208/2015 alla copertura dello stesso;

DATO ATTO CHE con la presente rideterminazione del fabbisogno del personale, la spesa complessiva di personale per ognuno degli anni 2017, 2018 e 2019 (così come per gli anni precedenti) sarà contenuta nei limiti definiti dal richiamato art. 1, comma 557, della legge 27 Dicembre 2006 n. 296;

VISTI:

- l'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- il D.L. n. 112/2008 come convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 6 Agosto 2008;
- il D.L. n. 78/2010;
- il T.U. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D. Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, la dotazione organica e le modalità di assunzione agli impieghi,
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni – Autonomie locali;

VISTO il D.L. n. 90/2014 e successiva Legge di Conversione, con modificazioni, n. 114/2014;

VISTA la L. n. 190/2014;

VISTA la L. n. 208/2015;

VISTI i pareri favorevoli di competenza del Responsabile Area Economica/Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, riportati in calce al presente atto;

Con voti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

DI DARE ATTO che la Dotazione Organica del Comune di Porto Azzurro risulta costituita come dal prospetto che segue:

Dotazione organica RIDETERMINATA 2017 /2019							
C A T E G O R I A							
descrizione	A	B1	B3	C	D1	D3	totale
Posti di ruolo a tempo pieno previsti in dotazione organica	4	10	7	13	4	1	35
coperti	4	7	6	11	4	1	33
Vacanti			1(*)		1		2
Totale dotazione organica RIDETERMINATA							35
1 (*) solo nel caso in cui si attinga alla categoria di dipendenti da ricollocare a seguito delle modifiche interessanti il personale così detto di area vasta (legge finanziaria 2016)							

DI APPROVARE il programma triennale del fabbisogno del personale, come da prospetto sopra indicato “Dotazione organica rideterminata”, dando atto che nel triennio in considerazione si procederà, salve previsioni di legge, e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ad assumere 1 unità di personale appartenente alla categoria D1, salvo quanto specificato al capoverso successivo a cagione delle esigenze di bilancio e della situazione finanziaria generale e locale, riservandosi di decidere in ordine ad eventuali assunzioni nel periodo di riferimento compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa nel tempo vigente;

DI USUFRUIRE, nell’ambito delle previsioni di cui alla legge di Stabilità 2016, della facoltà di procedere nel corrente anno alla eventuale assunzione di un soggetto rientrante tra la categoria di dipendenti da ricollocare a seguito delle modifiche interessanti il personale così detto di area vasta (dipendenti della provincia) per la copertura del posto inquadrato nella Cat. B3 resosi vacante per collocamento a riposo nell’anno 2015;

DI DARE ATTO, altresì che l’attuale struttura organizzata ha bisogno di essere perfezionata, pur nella stessa composizione numerica, al fine di “ottimizzare” la ripartizione delle funzioni e mansioni da svolgere. Il tutto nel rispetto dei limiti di spesa raggiunti del 2015.

DI DARE ATTO:

- che la dotazione organica come sopra indicata tiene conto ed è rispettosa dei criteri e dei limiti alle assunzioni di personale di cui alla normativa richiamata nella narrativa;
- che la spesa complessiva del personale prevista per gli anni 2017, 2018 e 2019 è contenuta entro il limite di spesa previsto dall’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alle organizzazioni sindacali di categoria alle RSU, all’Organo di Revisione e alla Commissione per la Finanza Locale e gli organici degli EE.LL. c/o il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali;

DI AUTORIZZARE il Responsabile del personale all’esecuzione del presente deliberato;

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;

e con separata votazione unanime:

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Sig. Sig. Luca SIMONI

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Francesca BARBERI FRANDANISA

Pubblicata all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni naturali e consecutivi a partire da oggi ai sensi dell'art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.09.

Addì, 16.08.2016



Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to Alessandra PACINOTTI

Il Responsabile Ufficio Segreteria, certifica che la suesata deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale per 15 giorni ed ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi senza seguito di opposizioni.

Addì, _____

Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to Alessandra PACINOTTI

PARERE DEL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Il sottoscritto Dr. Vilmano MAZZEI - Responsabile Area Economico Finanziaria, dà atto della regolarità tecnica e contabile della presente delibera ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;

Addì, 04.08.2016

Il Responsabile Area Economico Finanziaria
F.to Dr. Vilmano MAZZEI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Il Segretario Comunale – Dr Francesca BARBERI FRANDANISA

Addì, 12.08.2016

